

Atto formato
9/2 1 e 2

Concessione
demaniale



ATTO CON IL QUALE L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA CONCEDE ALL'ENTE
NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) N.C. FISCALE
00811720580 UNA ZONA DI DEMANIO MARITTIMO ED UNO SPECCHIO
ACQUEO PER UN TOTALE DI MQ. 35.550, SITUATI IN LOCALITA'

"FIUME SANTO" NEL COMUNE DI SASSARI, ALLO SCOPO DI REALIZZARVI
UN'OPERA DI PRESA D'ACQUA DI MARE, IMPIANTI ED ACCESSORI AL
SERVIZIO DI UNA CENTRALE TERMOELETTRICA, UBICATA SU AREA
PRIVATA, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA A DECORRERE
DALL'11.4.1979, DATA DEL RILASCIO DEL PRIMO ATTO DI
SOTTOMISSIONE CITATO NELLE PREMESSE VERSO IL PAGAMENTO DEL

CANONE ANNUO DI L. 8.400.000 PER IL PERIODO 11.04.1979 -
02.10.1981, DI L. 11.960.000 DAL 03.10.1981 AL 05.06.1983 E, A
DECORRERE DAL 06.06.1983 (DATA DEL SECONDO ATTO DI
SOTTOMISSIONE CITATO NELLE PREMESSE) IN COMPLESSIVE L.

14.220.000 DA SOTTOPORRE A PERIODICI AGGIORNAMENTI TRIENNALI
IN BASE ALLA MEDIA DELLE VARIAZIONI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
E DEI PREZZI ALL'INGROSSO E CON IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE
ALMENO PARI A DUE ANNUALITA' DEL CANONE STESSO.


Registro Atti Concessione n° 187 REG. CONC. DEM. MAR. n° 164/87
Registro Repertorio Atti n° 185 DEL 19.09.87

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottanta~~tre~~ addì 9 del mese di ~~settembre~~ nella
Capitaneria di Porto di Porto Torres, dinanzi a me C.C. (CP)
Vittorio Guillot, Ufficiale designato a ricevere gli atti di
concessione di beni demaniali marittimi con decreto n° 17/85

IL COMANDANTE IN C.
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
Vittorio Guillot
Ufficiale rogante

TESTIMONI



IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Giorgio Maria Tomp



ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI
Beda di Roma - per procura

Luca Beda

in data 19.07.85 del Capo del Compartimento Marittimo, a
termine dell'art. 9 del Regolamento per l'esecuzione del
Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15.2.1952, n°
328 ed alla presenza dei Sigg. CARBONE Giovanni nato a La
Maddalena il 25.01.1961 e SAU Pier Paolo nato a Sassari il
17.08.1956 testimoni noti ed idonei ai termini di legge, sono
presenti:

DA UNA PARTE

il Capitano di Fregata (CP) Giorgio Maria POMPEI, Capo del
Compartimento Marittimo di Porto Torres in rappresentanza
dell'Amministrazione Marittima a termine dell'art. 9 del
Regolamento citato;

E DALL'ALTRA

MIRONE Ing. Maurizio, nato a Bologna il 30.04.1928 e
COTELLESA Ing. Paolo, nato a Roma il 15.10.1930,
rispettivamente Capo Unità Ingegneria di Base e Capo Gruppo
Coordinamento e Amministrazione dell'ENEL-DCO, ambedue
domiciliati per la carica in Viale Regina Margherita n. 137 -
Roma come da procura speciale in data 20.12.1985 rep. n°
134295 a rogito del notaio Raffaello CAPASSO di Roma (allegata
al presente atto sotto la lettera "A") con il quale il Dott.
Ing. Francesco CORBELLINI - presidente e legale rappresentante
dell'ENEL - conferisce in particolare ai sunnominati i poteri
di "Svolgere tutte le pratiche di legge con le Amministrazioni
dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni ed Uffici

REGISTR. A SASSARI

II 18.11.85

el 2462

Mod. 4° vo. I

Esatto L. 13.6.80.800

dipendenti per l'ottenimento di decreti di autorizzazione per rinnovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, con eventuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative e per l'ottenimento di decreti di concessione di licenza di esercizio, nonché le pratiche inerenti la determinazione e liquidazione di canoni, tasse e imposte; la costituzione ed il ritiro di depositi cauzionali, anticipi e quanto altro, ed ogni altra pratica occorrente per l'espletamento del presente mandato". (punto 7 della citata procura) in sostituzione dei Dott. Ing. Isidoro BACHMANN E Ing. Umberto SACCO.

SI PREMETTE

- che con istanza in data 11.12.1972 allegata all'atto di sottomissione n° 1/79 sotto la lettera "B", l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Enel -, ha chiesto in concessione trentennale una superficie demaniale marittima di mq. 33.900 e uno specchio acqueo di mq. 13.900 per realizzare un'opera di presa acqua di mare e impianti accessori al servizio di una centrale termoelettrica in località "Fiume Santo" nel Comune di Sassari;

- che nulla ostando per gli interessi marittimi, il Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres ha dato corso alla prescritta istruttoria;

- che l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari, con foglio n° 12936 in data 20.04.1973, ha espresso parere

favorevole, con l'osservanza di alcune condizioni;

- che del pari parere favorevole ha espresso l'Intendenza di Finanza di Sassari con foglio n° 4225 del 10.5.1973, avanzando anche opportune proposte sulla misura del canone;
- che la Circostrizione Doganale di Porto Torres, con nota n° 905 del 20.01.1973, ha dato il proprio nulla osta nei riguardi dei servizi doganali;
- che la Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie per le Province di Sassari e Nuoro con nota n° 1063 del 06.02.1973, ha espresso parere favorevole;
- che il Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna ha dichiarato nulla ostare per parte sua all'accoglimento dell'istanza, con foglio n° DM/2655 del 6.3.1973;
- che a seguito del parere contrario manifestato dal Comune di Sassari, con l'opposizione in data 29.12.1972 presentata al momento della ricezione dell'avviso di pubblicazione della domanda nell'albo comunale e successivamente con lettera n° 34515 dell'11.9.1973, per la concessione dell'area per l'estensione richiesta, ritenendo sufficiente quella per un fronte massimo di ml. 800, l'Enel con altra istanza in data 25.1.1979 allegata all'atto di sottomissione n° 1/79 sotto la lettera "E", ha limitato la richiesta di concessione allo specchio acqueo di mq. 13.900 e ad una superficie demaniale marittima ridotta a mq. 16.000 in luogo dei precedenti mq. 33.900 per un fronte di ml. 700 circa;



- che essendo stata la domanda di concessione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna nonché nell'albo del Comune di Sassari come risulta dall'esemplare del suddetto periodico n° 2 del 22.1.73 e dal certificato del Sindaco in data 21.3.1979 allegati all'atto di sottomissione n° 1/79 sotto le lettere è stata presentata opposizione, oltre a quella del Comune sopracitata da ritenersi superata a seguito della riduzione, nei limiti indicati dallo stesso Comune, apportata dall'Enel alla zona chiesta in concessione, anche dall'Associazione Italia Nostra a seguito della pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione, in data 16.2.1973, nonché successivamente dalla Cooperativa Pescatori di Stintino in data 29.11.1973, per motivi di carattere ecologico e per le quali il Ministero della Marina Mercantile, con dispaccio n° 5181046/L.40 del 12.2.1979, ha fatto rilevare che, per quanto attiene il paventato inquinamento delle acque del mare, trovano applicazione, relativamente agli scarichi, le disposizioni stabilite per la tutela delle acque dagli inquinamenti che l'Enel è tenuto ad osservare rigorosamente;

- che l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari con foglio n° 1913/2219 del 23.2.1979 ha confermato il proprio parere favorevole;

- che con istanza in data 25.1.1979 l'Enel ha ulteriormente prospettato l'urgenza per l'esecuzione delle opere di cui alla



IL COMANDANTE N. E.
CAPITANO DI PORTO
FONDO FONDIARIO DI PORTO TORRES

TESTIMONI

Barbieri
Diababoy

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
FONDO FONDIARIO Maria Pompei



ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI
Sede di Roma - 00186

Seidona

sopracitata domanda connessa alla costruzione della centrale termoelettrica come risulta dall'autorizzazione, confermata da Ministero dell'Industria del Commercio con decreto in data 28/7/1978, ai sensi e per gli effetti del D.L. 30.3.1978, n°81, convertito nella legge 22.5.1978, n° 219, ed ha pertanto chiesto che fosse consentita, a suo rischio, come previsto dall'art. 38 Cod. Nav., l'immediata occupazione delle anzidette aree demaniali, facendo, per altro, rilevare che con la localizzazione della centrale termoelettrica come stabilito dal citato D.L. n° 81/78, convertito nella legge n. 219/1978 citata, è autorizzato ad eseguire i relativi lavori per le opere pertinenti alla centrale stessa, senza dover richiedere la concessione ad edificare al Comune in quanto, ai sensi dell'art. 4 della legge 2.8.1975, n. 393 menzionata nel decreto legge di cui sopra, la localizzazione costituisce nel caso in cui sia necessario, variante al piano regolatore e sostituisce la licenza edilizia;

- che in relazione a tale richiesta e all'autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile rilasciata con il citato dispaccio n° 5181046 del 12.2.1979 a seguito anche delle decisioni adottate sulle opposizioni con esplicito richiamo → all'impegno dell'Enel di attenersi per gli scarichi a mare nei limiti di accettabilità stabiliti dalle vigenti disposizioni antiinquinamento ed alla autorizzazione del Ministero dell'Industria e del Commercio alla costruzione della centrale

termoelettrica in area ubicata al di fuori del demanio
marittimo, confermata con il menzionato decreto 20.7.1978 in
cui è stato anche considerato l'inquinamento atmosferico, è
stato sottoscritto dall'Enel, ai sensi dell'art. 35 Reg. Cod.

Nav., atto di Sottomissione in data 11.4.1979 registrato
all'Ufficio del registro di Sassari il 30.4.1979 al n° 2852 -
Mod. 1 - Vol. 357 allegato al presente atto sotto il n° 1;

- che l'Enel con istanza n° 830.051.D.N. 06659 datata 3.8.1981

ha chiesto la concessione di un ulteriore specchio acqueo di

mq. 5.650 allo scopo di poter prolungare di ml. 576 il canale

di adduzione della predetta opera di presa e che con altra

istanza n° 830.051.N.7539 del 15.9.1981, adducendo ragioni di

urgenza, ne ha chiesto l'anticipata occupazione (istanze

allegate rispettivamente sotto le lettere "B" e "D" all'atto

di sottomissione n° 1/83 del 6.6.83);

- che l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari con

lettera n° 116 del 20.2.1982 si è dichiarato favorevole alla

richiesta per l'ampliamento della concessione con l'osservanza

di alcune condizioni;

- che ugualmente ha espresso parere favorevole l'Intendenza di

Finanza di Sassari con fogli n° 5509 Rep. 2D del 31.8.1982,

avanzando anche opportune proposte sulla misura di canone;

- che la Soprintendenza Archeologica per le Province di

Sassari e Nuoro ha espresso parere favorevole con nota n° 4162

del 28.7.1982;

- che la Circostrizione Doganale di Porto Torres con nota n° 1348 in data 6.2.1982 ha dato il suo nulla osta nei riguardi dei servizi doganali;
- che il Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna con nota n° 2935 dell'8.3.1982, ha dichiarato nulla osta da parte sua all'accogliamento dell'istanza;
- che la Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza della Giunta - ha espresso parere favorevole con nota n° 6475 del 27.5.1982;
- che del pari parere favorevole all'ulteriore concessione di specchio acqueo della superficie di mq. 5.650 ha espresso il Comune di Sassari con nota senza numero in data 13.1.1982;
- che essendo stata la domanda di concessione pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Sassari ed inserita nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna come risulta dal certificato del Sindaco in data 24.5.1982 e dall'esemplare del periodico suddetto n° 17 del 18.6.1982, allegati sotto le lettere "G" ed "H" dell'atto di sottomissione n° 1/83 del 6.6.1983, nessuna opposizione è stata presentata nel termine stabilito;
- che ai sensi dell'art. 2 della legge 21.12.1961 il Ministero della Marina Mercantile ha determinato la misura annua del canone in relazione anche alla disposizione del D.L. 2.10.1985, n° 546 convertito con modificazioni nella legge 1.12.1981 n° 692, di concerto con il Ministero delle Finanze,



come risulta dalle note dei due ministeri n° 51812818 L. 40 datata 30.11.1982 e n° 56870 del 15.11.1982, in L. 8.400.000 relativamente all'area di mq. 29.900 di cui all'atto di sottomissione n° 1/79 Rep. 182 dell'11.4.1979 fino al 2.10.1981 e di L.11.960.000 (pari a L. 400 al mq.) dal 3.10.1981 e in L. 2.260.000 per la zona di ampliamento di mq. 5.650 di cui all'atto di sottomissione n° 1/83 del 6.6.1983;

- che per l'immediata occupazione dell'ulteriore specchio acqueo di mq. 5.650 in data 6.6.1983 è stato sottoscritto presso la Capitaneria di Porto di Porto Torres l'atto di sottomissione n° 1/83, registrato all'Ufficio del Registro di Sassari in data 9.6.1983 al n° 3593 Mod. 1 allegato al presente atto sotto il n° 2.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite, della cui identità l'Ufficiale rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1


L'Amministrazione Marittima concede all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Enel - con sede in Via G.B. Martini n. 3 - Roma - n° di codice fiscale 00811720580, la temporanea occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima di mq.

16.000 e di uno specchio acqueo di mq. 19.550 (13.900+5.650),

situata in località "Fiume Santo" del Comune di Sassari,

Ufficiale rogante

IL COMANDANTE IN F.
CAPITANO DI CORVETTA (C.P.)
(Vittorio Guillini)



TESTIMONI

Carlo...
Carlo...

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (C.F.)
Giuseppe Maria Pompei



ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI
Sede di Roma - per procura

Luigi...

avente la forma e l'ubicazione rappresentate nel tipo planimetrico in scala 1:1000 n° 0104 del 29.11.1972 redatto e firmato da professionisti abilitati Dott. Ingg. Giovanni RINALDI e Isidoro BACHMANN rispettivamente Vice Direttore e Capo Servizio Coordinamento dell'Enel, vidimato dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari in data 23.2.1979 al n° 1913/2219 ed annesso all'atto di sottomissione n° 1/79 dell'11.4.1979 sotto la lettera "G" e nel tipo planimetrico in scala 1:4000 n° 0334 del 17.7.1981 redatto e firmato da professionisti abilitati i Dott. Ingg. Vincenzo MORELLI e Isidoro BACHMANN, rispettivamente Direttore e Vice Direttore del Centro di Progettazione e Costruzione per gli impianti Termici e Nucleari dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica vidimato dal Genio Civile OO.MM. di Cagliari in data 20.2.1982 al n° 116 ed annesso all'atto di sottomissione n. 1/83 del 6/6/83 sotto la lettera "C".

Detta area demaniale marittima confina a Nord con le acque del Golfo dell'Asinara, a Sud con terreni di proprietà Enel ed ad Est e ad Ovest con aree demaniali marittime, sita nel territorio del Comune di Sassari.

La concessione è assentita allo scopo di realizzare un'opera di presa di acqua di mare ed impianti accessori a servizio di una centrale termoelettrica.

La concessione avrà la durata di anni 30 a decorrere dall'11.4.1979, data di sottoscrizione del primo atto di

sottomissione n° 1/79 citato nelle premesse.

La concessione è revocabile in tutto od in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Marittima, senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

ART. 2

Il concessionario si obbliga a costruire entro la zona concessa le seguenti opere:

- a) - opera di presa;
- b) - canale di adduzione a mare;
- c) - vasca griglie pompe;
- d) - opere di scarico ed abbattimento termico;
- e) - scogliera di protezione della zona costiera dell'area centrale;
- f) - scogliera di protezione a largo delle opere di scarico;
- g) - opere di completamento e finitura;
- h) - edificio ausiliario in cemento armato costituito dal locale quadri elettrici ed impianto cloro e parte dell'impianto trattamento acque reflue.

La natura, la forma, le dimensioni e la struttura di

dette opere dovranno essere conformi agli elaborati tecnici allegati agli atti di sottomissione n° 1/79 e n° 1/83 annessi al presente atto sotto i numeri 1 e 2.

ART. 3

I lavori di completamento delle opere di cui all'art. 2 già in corso di esecuzione non dovranno subire interruzioni e dovranno essere ultimati entro due anni dalla data di decorrenza dell'atto di sottomissione n° 1/83 del 6.6.83, salvo i casi di forza maggiore da valutarsi dall'Amministrazione Marittima cui il concessionario dovrà notificare il caso di forza maggiore entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione di non tener conto della ritardata notifica.

L'esercizio della concessione dovrà avere inizio entro tre mesi dalla data di ultimazione dei suddetti lavori; non dovrà essere sospeso per un tempo superiore a mesi 6 se non nei casi di forza maggiore da valutarsi dall'Amministrazione Marittima, cui il concessionario dovrà notificare il caso di forza maggiore entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione Marittima di non tener conto della ritardata notifica.

Sia nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, sia nel caso di sospensione dell'esercizio oltre i termini stabiliti, l'Amministrazione avrà la facoltà di sottoporre il



concessionario per la durata di mesi 3 ad una penale di L. 50.000 per ogni giorno di ritardo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Marittima di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

IL COMANDANTE IN CAPITO
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
M. (Marta Caputo) - Ufficiale rogante



L'ammontare delle somme dovute dal concessionario per effetto del disposto del presente articolo potrà dall'Amministrazione essere prelevato dalla cauzione.

ART. 4

In corrispettivo della concessione il concessionario dovrà pagare all'ufficio finanziario competente l'annuo canone di L. 8.400.000 per il periodo dall'11.4.1979 (data del primo atto di sottomissione) al 2.10.1981; di L. 11.960.000 dal 3.10.1981 al 5.6.1983 e di complessive L. 14.220.000 a decorrere dal 6.6.1983 (data del secondo atto di sottomissione), in rate annuali anticipate.

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CF)
G. (Giorgio) - Ufficiale



Il predetto canone annuo di L. 14.220.000, verrà aggiornato ogni tre anni in proporzione diretta alla media dei valori della lira calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso.

ENTE NAZIONALE PER L'ELETTRICITÀ
DIREZIONE REGIONALE
Ufficio di P. Torres - per procura

Bealano

Il primo aggiornamento verrà effettuato con decorrenza 3.10.1984.

Per i fini previsti dall'art. 47 lettera d) del Codice della Navigazione il numero delle rate è fissato in due.

ART. 5

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario ha depositato, a titolo di cauzione, per essere vincolata nella Cassa Depositi e Prestiti fino al termine della concessione, n° 160 titoli obbligazioni Enel 68/88 - 6% - 1° Emiss. per il capitale nominale di L. 40.000.000, corrispondente ad effettive L. 30.000.000 in relazione al valore di borsa secondo quanto risulta dalla dichiarazione di ricevuta n° 126536 (n° 389048 di posizione) del 2.6.1983 rilasciata dalla Tesoreria Centrale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti. ³

Detta cauzione, che non dovrà mai risultare inferiore a due annualità del canone in relazione anche ai previsti aggiornamenti periodici del canone stesso, sarà restituita al termine della presente concessione sempre il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Qualora in applicazione dell'art. 47 Cod. Nav. l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza del concessionario della presente concessione, questi presta sin d'ora il suo incondizionato consenso per se e per i suoi aventi causa, affinché l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, possa devolvere, a favore dell'Erario, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che

danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

ART. 6

A) Il concessionario è obbligato ad osservare rigorosamente la normativa antinquinamento vigente. Gli scarichi in mare sono subordinati alle preventive autorizzazioni ed all'osservanza dei limiti di accettabilità secondo quanto prescritto dalle disposizioni stabilite in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, ferma restando la responsabilità dell'Enel per gli eventuali inquinamenti che dovessero comunque verificarsi, anche per le operazioni di bonifica, pulitura dei canali di adduzione etc.

B) In caso di ritrovamento di reperti d'interesse archeologico il concessionario si impegna a darne tempestiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Sassari.

C) Le opere emergenti dovranno essere dotate dal concessionario di segnalamento marittimo e riflettore radar secondo le caratteristiche che all'uopo saranno indicate dal Comando Zona Fari della Marina Militare e dovranno essere attuate inoltre tutte le altre prescrizioni che dovessero essere stabilite dalla Autorità Marittima al fine della sicurezza della navigazione e delle opere.

ART. 7

Il bene viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, ripristini, escavazione, colmature, deviazione di condutture sotterranee ed aeree etc., salva la responsabilità che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

ART. 8

I lavori di costruzione delle opere da erigersi sulla zona concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari con l'osservanza di quanto prescritto con gli atti di sottomissione citati nelle premesse. A tale fine è fatto obbligo al concessionario di procedere ai necessari preavvisi, a mezzo di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, al predetto Ufficio alle cui disposizioni dovrà sempre ottemperare, anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

Tuttavia il concessionario sarà sempre unico responsabile dell'esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della stabilità nelle opere erette e delle eventuali azioni da parte dei terzi, restando in ogni caso l'Amministrazione manlevata da qualsiasi responsabilità.



Ultimate le opere, prima di poterle utilizzare, ma anche in corso d'opera con opportuni preavvisi, l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. provvederà, in contraddittorio con il concessionario, al collaudo di esse, che dovrà risultare da opportuno processo verbale, obbligandosi il concessionario ad eseguire quelle ricostruzioni e modifiche e quegli ulteriori lavori che in sede di collaudo il predetto ufficio ritenesse opportuno imporre.

IL COMANDANTE IN CAPITO
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
(Vittorio Gailloni)

Ufficiale rogante



Agli effetti di quanto previsto dall'art. 10, in sede di collaudo sarà determinato il costo effettivo delle opere erette, da parte dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Cagliari in contraddittorio con il concessionario, il quale presenterà tutta la documentazione opportuna in suo possesso.

TESTIMONI

[Handwritten signatures]

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Giorgio Maria Pampaloni



ART. 9

Il concessionario si impegna a provvedere a sua cura e spesa e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite ed in concessione, anche osservando le prescrizioni che all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione concedente.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI
Sede di Roma - per Procura

[Handwritten signature]

In caso di mancata e deficiente manutenzione l'Amministrazione Marittima, qualora non preferisca applicare l'art. 47 Cod. Nav., potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere

d'ufficio a spese del concessionario alla esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti.

ART. 10

Alla scadenza del presente atto e nei casi in cui l'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 del Cod. Nav. dichiara decaduto il concessionario o qualora il concessionario rinunci alla concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione concedente di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese del concessionario, senza che ad esso competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

Nel caso di revoca della concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno parimenti di proprietà dello Stato ed al concessionario spetteranno tanti trentesimi del costo delle opere stesse, da determinarsi in sede di collaudo ai sensi dell'art. 8, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla durata in cui la

concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione Marittima di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino da eseguirsi a cura e spese del concessionario, cui non competerà, in tal caso compenso od indennizzo o rimborso di sorta.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Amministrazione lo avrà diffidato, fissando il termine ed indicandogli dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione Marittima potrà ritenere le somme relative sulla cauzione quando non sia stata incamerata per inadempienza o sull'indennizzo quando debba corrisondersi, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per se e per i suoi aventi causa.

ART. 11

Il concessionario dovrà assicurare le opere costruite

presso una compagnia di assicurazione bene accetta all'Amministrazione governativa contro i danni causati dall'azione del fulmine e dell'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello Stato e depositate presso la Capitaneria di Porto di Porto Torres.

Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alla Compagnia Assicuratrice delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione delle opere l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo Stato ed il concessionario al quale spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione; il resto spetterà allo Stato e la concessione si intenderà risolta.

Il concessionario avrà la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro; ed anche, previa autorizzazione scritta dall'Amministrazione Marittima, con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., per esercitarle sino al termine della concessione. In tal caso, l'intero ammontare dell'indennizzo pagato dagli assicuratori andrà al concessionario.

Nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.



L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nè alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni o per altri eventuali eventi.

ART. 13

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitare senza che ricorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta sin d'ora per sè e per i suoi aventi causa esplicito consenso.

Il concessionario inoltre assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare risultante dall'art.5 la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro 30 giorni dalla ingiunzione che gli sarà notificata dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres.

ART. 14

La consegna definitiva al concessionario dei beni demaniali concessi con il presente atto verrà fatta dopo che il presente atto sarà stato approvato e reso esecutorio ed il concessionario avrà pagato la tassa di concessione governativa nonchè le rate maturate del canone stabilito.

UFFICIALE ROGANTE
 CAPITANO DI CORVETTA (CP)
 VITTORIA (Qualità)
 CAPITANO DI CORVETTA (CP)
 TORRES

TESTIMONI
[Signature]
[Signature]

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
 DIREZIONE DELLE COI TRAZIONI
 Sede di Roma - per procura
[Signature]

IL COMANDANTE
 CAPITANO DI FREGATA (CP)
 Giorgio Maria Pompei



All'uopo il Comandante del Compartimento Marittimo notificherà al concessionario l'avvenuta approvazione dell'atto.

Entro 15 giorni dalla notifica il concessionario dovrà versare all'Ufficio del Registro di Sassari l'ammontare delle rate dovute del canone e della tassa di concessione governativa, in conformità all'ordine di introito che sarà rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres.

Entro 30 giorni dalla notifica di approvazione dell'atto, il concessionario dovrà presentarsi per prendere in consegna i beni demaniali concessi, esibendo le bollette attestanti il pagamento del canone della tassa di concessione governativa dovuti.

ART. 15

Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Cod. Nav. e negli articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento d'Esecuzione di tale codice, articoli che vengono trascritti per consultazione da parte del concessionario in appendice al presente atto.

Il concessionario si obbliga altresì ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento d'Esecuzione del codice stesso in materia di demanio marittimo, nonché nelle altre leggi e regolamenti

vigenti.

ART. 16

Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma - Viale Regina Margherita n. 137.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presente atto consta di fogli di carta legale scritti su facciate e righe da persona di mia fiducia.

Inoltre comprende di n° 2 allegati contrassegnati dai numeri 1 e 2 richiamati nel contesto dell'atto.

PER L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Giorgio Maria Pompei



PER L'ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE COLLEZIONI
Sede di Roma - per procura

TESTIMONI

Luigi ...
Giuseppe ...

UFFICIALE ROGANTE

IL COMANDANTE IN P.
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
(Vittorio Gullotti)



1 ADDE: e a decorrere dal 3/10/84 per effetto del 1° aggiornamento triennale in complessive £ 19.900.890.

2 DELE: è sostituito con - "il primo aggiornamento è stato effettuato con decorrenza 3/10/1984 e pertanto, a partire da detta data, il canone ammonta a complessive f 19.900.890. Il prossimo aggiornamento decorrerà dal 3/10/1987".

3 ADDE: e numero 2 titoli obbligazione ENEL - 86/2001 per il capitale nominale complessivo di f 10.000.000 corrispondente a effettive f 10.210.000 in relazione al valore di borsa, secondo quanto risulta dalla dichiarazione di ricevuta n. 133867 (numero 402559 di posizione) del 13/4/87, rilasciata dalla Tesoreria Centrale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti.

PER L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA



IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Giorgio Maria Pompei

PER L'ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE DELLE DISTRIBUZIONI
Sede di Roma - per procura

Luigi Zedda

TESTIMONI

Giuseppe Carboni
Antonio Padellaro

UFFICIALE ROGANTE



IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGETTA (CF)
(Vittorio Sallio)